

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
4742 R1	2 dicembre 1998	TERRITORIO
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 23 giugno 1997 presentata nella forma elaborata dall'on. Fabio Regazzi e confirmatari per la modifica di alcuni articoli della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(vedi messaggio 28 aprile 1998)**

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'iniziativa in discussione affronta tre temi.

Il primo concerne lo stralcio dell'art. 8 cpv. 1 lett. d) - diniego di patente - della legge cantonale sulla caccia dell'11.12.1990. Si tratta di una normativa non più attuale soprattutto perché non ripresa in altre leggi e segnatamente nella nuova legge sulla pesca entrata in vigore il 1° gennaio 1997, e di conseguenza discriminante. È soprattutto la disparità di trattamento che ha indotto il collega Fabio Regazzi a domandare lo stralcio della norma. Ritourneremo sul tema parlando delle discussioni commissionali.

Il secondo tema chiede la riduzione del calibro minimo del fucile a palla (art. 18 cpv. 1 lett. a) da usare nella caccia alta. Questo argomento era stato affrontato con lunga discussione al momento del varo della nuova legge sulla caccia. Il relatore di allora, oggi incaricato di fare il rapporto sull'iniziativa Regazzi, aveva convinto la Commissione della legislazione della bontà della proposta. Ma era poi stato smentito, di misura, da parte del plenum, con ragioni che non tenevano conto delle ampie spiegazioni balistiche contenute nel rapporto e documentate con libri e pubblicazioni di livello internazionale. È ben vero che ogni soluzione ha un suo motivo di esistere, ma proprio per questo si può affermare che l'iniziativa in discussione è legittima. Essa ripropone, a otto anni di distanza, una normativa moderna e sostenuta da chiari concetti tecnici.

Il terzo tema tocca l'art. 37 - Riconoscimento della FCTI - anche in questo caso, al di là di altre considerazioni che tratteremo in seguito, si tratta di un concetto che sta facendosi strada, e anche di eliminare una diversità di trattamento con la legge della pesca di recente emanazione.

DISCUSSIONE COMMISSIONALE

Primo tema

Stralcio di un motivo di diniego di patente art. 8 cpv. 1 lett. d) della legge sulla caccia attualmente in vigore

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. d) della LCC la patente è negata a chi "è oggetto di atti di carenza di beni per il mancato pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali, nonché

di contributi AVS, AI, IPG o tasse militari". La normativa era stata introdotta in seguito a denunce di casi di abusi perpetrati da persone che, da una parte risultavano invalide e dall'altra percorrevano le montagne del Cantone esercitando un'attività molto impegnativa fisicamente e pertanto non in sintonia con la riconosciuta e remunerata invalidità. Era parso inoltre inopportuno a quel momento, che una persona morosa di fronte allo Stato e alle sue istituzioni, ricevesse dallo Stato stesso il diritto di cacciare. Non c'era stata in pratica discussione e la normativa era passata con l'approvazione sia della Commissione che del Parlamento. Anche questa volta la discussione è stata scarna.

Va rilevato che questa limitazione non è conosciuta per i pescatori e neppure per altre attività. Si è giunti ad ammettere che vi sono persone che vanno in fallimento e non sempre per colpa loro. Il momento economico particolare è noto. Alcuni commissari hanno votato contro questo stralcio proprio sostenendo che non è giusto che ci siano individui che da una parte non pagano, mentre dall'altra spendono somme anche importanti per dedicarsi alla caccia, e quindi sostanzialmente ad un hobby. Altri hanno accettato la modifica "obtorto collo" solo per sanare una palese disparità con la pesca. È di certo quest'ultimo argomento che ha indotto la maggioranza della Commissione della legislazione ad aderire alla richiesta dell'iniziativa. Non sono tuttavia fugati tutti i dubbi e soprattutto i timori su possibili abusi che tuttavia dovrebbero essere individuati e puniti in altra sede e non tramite una norma generale.

Secondo tema

Riduzione del calibro minimo per il fucile a palla art. 18 cpv. 1 lett. a) della LCC

Prima ancora di riferire sulla discussione commissionale, il relatore ritiene di riportare integralmente quanto egli stesso ebbe a scrivere nel rapporto no. 3565R del 12 ottobre 1990, alle pag. 30, 34, 35 e 36:

“Articolo 18 (16 M) - Armi e munizioni

Il disaccordo circa l'idoneità dei diversi calibri per le varie cacce è vecchio quanto la caccia stessa, o comunque quanto il fucile.

Il ragionamento tecnico venatorio deve essere conseguente: selvatico di un determinato peso, proiettile animato da un'energia proporzionata e conseguente scelta dei calibri.

Così nella maggioranza degli altri Cantoni, ma soprattutto all'estero, i calibri vengono indicati a seconda della selvaggina, partendo in genere dagli Hornet 22, ai 222 Remington (calibri 5,6 fino al 6) su su fino ai 375 H+H Magnum, ai 10,75x68 e ai 404 Rimless destinati ai grossi animali africani, passando ovviamente dai calibri 7, 8 e 9 di diverso tipo e potenza.

In Ticino si usa il calibro 8 (come minimo permesso) da molto tempo, la scelta non è stata a suo tempo determinata da un adeguato ragionamento bensì dalla necessità di restare al di sopra del calibro militare (7,5) e questo per evitare l'uso dei vari moschetti, cosa che era di regola in epoche meno ricche della presente quando non era facile possedere il denaro sufficiente per comperarsi un'arma per la caccia alta soprattutto. Da anni queste preoccupazioni economiche sono cadute, ma il calibro è rimasto invariato.

Prima di affrontare separatamente i singoli calibri e valutarli nei dettagli, va ricordato un principio importante. La traiettoria di un proiettile ha una sua linea che tende ad abbassarsi con l'allontanarsi della palla dalla canna del fucile. Così la traiettoria può essere più o meno tesa. Essa è tuttavia influenzata dalla taratura dell'arma che viene fatta in genere a 100, 150 o 200 metri. Ora, in teoria, si possono ottenere le medesi-

me traiettorie con tutti i calibri. Infatti esse dipendono dal rapporto potenza/peso: la potenza essendo la quantità di polvere, il peso essendo la palla. È un principio importante per dimostrare che il calibro 10,3 (usato nel Canton Grigioni) auspicato da taluni perché dovrebbe obbligare il cacciatore ad avvicinarsi maggiormente alla selvaggina, non necessariamente raggiunge lo scopo per il quale è stato scelto. Verso la metà del secolo scorso i calibri usati per i fucili a palla si aggiravano tra i 10 e i 14 mm (calibri molto grossi). La ragione era determinata dalle polveri di quell'epoca, poco veloci. Ne occorre una quantità notevole per ottenere un'energia sufficiente e di conseguenza i bossoli dovevano essere dimensionati in proporzione.

La prima cartuccia a retrocarica introdotta in Svizzera è stata quella del fucile Vetterli (primo fucile a retrocarica) calibro 10,4 introdotto attorno al 1865.

Verso la fine del secolo scorso fu introdotto il 10,3x60 Express, chiamato anche 102 e copiato dalla munizione inglese usata nelle colonie, in particolare nelle Indie. Questa medesima munizione venne modificata all'inizio del secolo e chiamata 10,3x60 R o anche 270, aveva una carica di polvere superiore e una potenza maggiore, a parità di palla migliorava la traiettoria. Intanto già da cinquant'anni il Canton Grigioni aveva stabilito il calibro minimo per la caccia alta al 10,2 e allora via via si sono creati calibri e cartucce che, restando nel limite prescritto dalla legge, andavano sempre più assumendo migliore efficienza nelle prestazioni. Così verso gli anni quaranta fu messo in commercio il Rigbi 426 cal 10,5. Ora la medesima cartuccia è stata modificata diminuendo il peso della palla al punto che risulta altrettanto valida di un 10,75x68 (anch'esso ammesso) o di un 458 WM, un 470 cal. 11,3 o un 450 cal 11,4: tutte cartucce usate soprattutto per gli elefanti e i bisonti.

La nostra selvaggina da caccia alta è costituita dalla marmotta, dal capriolo, dal camoscio, dal cervo e dal cinghiale.

Se i calibri 10 e 11 possono anche essere accettati per il cervo, il cinghiale e magari anche per il camoscio, essi sono certamente sbagliati per il capriolo e soprattutto per la marmotta che risulta malconcia a meno che si utilizzi la cartuccia completamente blindata, per diversi calibri non più fabbricata.

Il Canton Grigioni ha mantenuto la regola del 10,2 con il dichiarato scopo di obbligare il cacciatore ad avvicinarsi maggiormente alla selvaggina prima di esplodere il colpo. Ora è da ritenersi dimostrato, sulla base di quanto detto sopra, che con una taratura opportuna (100, 150, 300 e 350 m), modificabile sul posto al momento del tiro e utilizzando dei calibri Magnum, si aggira legalmente la norma e si vanifica lo scopo per il quale è stata introdotta.

Calibro 8 mm - il primo cal. 8 introdotto in Svizzera fu l'8x57 nel 1930 circa; era stato inventato nel 1904; nel 1938 arrivò l'8x68 (in Svizzera dopo la seconda guerra mondiale) e infine recentemente verso il 1980 l'8 Remington Magnum e il 338 Magnum.

Ad eccezione dell'8x57 che ha un volume di circa 3 cm³ e contiene circa 3 g di polvere, tutti gli altri hanno un volume di 4 cm³ circa e contengono 4 e più g di polvere.

Con l'avvento dell'8x68 il cacciatore ha praticamente abbandonato l'8x57. L'8x68 è di una traiettoria ottimale, basta dire che con una taratura a 100 abbassa cm 31 a 300 m e con una taratura di 205 m abbassa 19 cm. Valori che vedremo sono praticamente uguali a quelli del calibro 7.

Calibro 7 mm - come già detto, questo calibro è stato ignorato a lungo perché si identificava con quello militare di ordinanza (7,5). Esso tuttavia è sempre più usato e il Canton Vallese, che ha un tipo di caccia analogo al nostro, lo ha introdotto circa 10 anni or sono. La munizione europea si chiama 7x64. In America esiste il 270 che è considerato un 7 anche se in realtà si tratta di un 6,8x64, quest'ultimo anche se di poco è ancora migliore quanto a traiettoria. Con una palla da 8 g e una taratura a 100 m ha una

caduta di 34 cm a 300 m mentre accusa un abbassamento di 22 cm sempre a 300 m con una taratura a 200 m. Come si vede le sue prestazioni sono analoghe all'8x68 senza gli inconvenienti di quest'ultimo dovuti alle maggiori dimensioni sia del bossolo, della palla e dell'arma, nonché al rinculo più forte.

Nell'esercito il 7,5 è stato introdotto nel 1889 con il primo fucile militare dopo il già citato Vetterli; la munizione subì una modifica con l'avvento del moschetto GP 11 introdotto nel 1911. Nel 1931 il moschetto venne leggermente modificato ma la munizione è rimasta la stessa. E la stessa è tutt'oggi per il fucile d'assalto Mod. 57, che viene proprio quest'anno gradatamente sostituito con il recentissimo nuovo fucile d'assalto PE-90 con un calibro decisamente inferiore: il 5,6.

È interessante osservare che nelle armi da guerra si è ridotto il calibro. Già prima che venisse modificato, quindi fino a quest'anno, si utilizzava il calibro 7,5 con una portata di fuoco mirato fino a 300 m e più e una portata di fuoco di sostegno con le mitragliatrici fino a oltre 1200 m.

Con un calibro più piccolo la selvaggina risulta comunque morta, ma non dilaniata.

L'ideale sarebbe di fare l'articolo in questione partendo dal 6,8 i cui vantaggi già sono stati menzionati, escludendo tuttavia il calibro di ordinanza ora vecchio ma tuttora esistente del 7,5. Infatti la presenza di moschetti praticamente in ogni casa e trattandosi di armi precise, potrebbe portare molti cacciatori a modificarli per renderli a un sol colpo e a utilizzarli in montagna.

La Commissione, dopo lunga discussione e dopo aver visionato la differente munizione presentata dal relatore, è convinta della necessità di permettere un calibro più piccolo nell'esercizio della caccia alta. Ha parimenti preso atto di una serie di tabelle balistiche che indicano sia le traiettorie dei diversi calibri, sia la scelta fatta da esperti di calibri particolari per determinate specie.

All'unanimità ha optato per il calibro 7 mm.

Questo ovviamente come limite inferiore, permettendo pertanto anche l'8 mm, oggi molto diffuso ed eventualmente altre dimensioni superiori.

L'articolo è stato modificato di conseguenza.”

Malgrado questa dettagliata spiegazione e malgrado l'esposizione in aula da parte del relatore di una serie di pallottole e di grafici precisi e comparativi che indicavano i vantaggi del calibro ridotto in relazione con il tipo di selvaggina cacciato da noi, il plenum, come già rilevato, aveva bocciato, seppur di misura, la proposta della Commissione della legislazione.

A quanto sopra richiamato ci sarebbe poco da aggiungere, anche perché l'iniziativa del collega Regazzi è esaustiva e chiara, nonché corredata da ampie spiegazioni con cifre e grafici. Vale tuttavia la pena riportare qualche considerazione fatta nel corso della discussione commissionale e soprattutto trattare la proposta introdotta dall'Ufficio caccia e pesca nel messaggio del Consiglio di Stato no. 4742 del 28 aprile 1998. È opportuno precisare che la cosa è stata bocciata dalla Commissione che ha preferito la soluzione dell'iniziativa, più semplice e pertanto di facile applicazione.

L'atto parlamentare propone di portare il calibro minimo a 6,5 mm e di rendere quindi permessi tutti i calibri maggiori.

Con l'accordo dell'iniziativista è stato accettato il parere dell'Ufficio caccia e pesca di permettere i calibri superiori ai 7 mm. La differenza è minima e non muta la sostanza degli scopi balistici dell'innovazione in discussione.

Un'eccezione tuttavia è stata introdotta per rendere ammesso un calibro molto conosciuto ed usato. Si tratta dei fucili con misura americana 270, considerato un 7, anche se in realtà è un 6,8x64.

Nel suo rapporto (il già citato messaggio no. 4742 del 28 aprile 1998), l'Ufficio caccia e pesca vorrebbe introdurre, unitamente al nuovo calibro, il concetto dell'energia di partenza, rispettivamente di impatto a una certa distanza, prendendo come unità di misura la JAULE. Così si chiede di esigere che le munizioni usate forniscano una energia minima iniziale, quella alla partenza per intenderci chiamata EO, di almeno 3500 Jaule.

Il concetto è indubbiamente interessante ma non può essere accettato. Infatti se non impossibile sarebbe perlomeno problematico eseguire i controlli. Sulle scatole di alcuni tipi di munizione non sono indicate le Jaule. Anche per i casi in cui questa iscrizione risultasse, non sembra ragionevole e neppure possibile richiedere al cacciatore di portarsi nel sacco anche le scatole delle cartucce. Non va dimenticato poi che non pochi cacciatori caricano personalmente la propria munizione.

Inoltre, e questo è un motivo molto importante che da solo induce ad escludere la proposta, con il limite di 3500 Jaule quale energia minima di partenza, diverrebbero illegali numerose armi, fra le quali anche fucili moderni acquistati negli ultimi dieci anni o ricevuti in eredità dal genitore cacciatore. I seguaci di Diana sono molto sensibili a questi fatti legati alla storia della tradizione venatoria familiare, né va sottovalutato il lato economico e finanziario di una simile limitazione. D'altra parte appare pretestuoso sostenere che tali armi non sono valide. Esse hanno assolto il loro compito abbattendo camosci, caprioli, cervi e cinghiali per tanti anni e sono state e sono care a generazioni di cacciatori ticinesi. Nessuno comunque ha indicato una ragione scientificamente valida per la quale una simile prescrizione si possa giustificare. L'Ufficio caccia e pesca, nel dichiarato intento di salvare la sua proposta, nel corso dell'estate ha avanzato l'idea di introdurre una norma transitoria che permetta di usare questi fucili nei prossimi cinque anni, rendendoli illegali solo alla scadenza di questo termine.

La Commissione ha bocciato la moratoria definendola pretestuosa e inaccettabile per numerosi motivi.

È stata così sottoscritta la seguente formulazione:

art. 18 cpv. 1 lett. a)

¹Le seguenti armi e munizioni sono autorizzate:

a) fucile a palla, di calibro non inferiore a 7 mm o a 270 millesimi di pollice (misura inglese), ad un solo colpo, senza magazzino o con magazzino bloccato.

Sempre in merito alla discussione commissionale è interessante riferire su domande puntuali da parte dei commissari e sulle risposte che sono state date.

D. Calibro minore, quali vantaggi per la selvaggina.

R. Con un calibro adeguato al volume e al peso dell'animale da uccidere, gli effetti dell'impatto del proiettile sono meno gravi.

D. Quale influenza sulla velocità del proiettile relativamente al calibro e alla lunghezza della canna.

R. La velocità del proiettile è la conseguenza del rapporto tra la potenza (polvere da sparo) e il peso della palla.

Il calibro ha in fondo solo il compito di mettere a disposizione un certo volume del contenitore per polvere, nonché l'applicazione di una palla adeguata. Dalle prime munizioni a polvere infumi, poco potenti e piuttosto voluminose (ergo la necessità di un contenitore di grandi dimensioni come i calibri 10 e 11) si è passati a polveri da sparo sempre più potenti e poco voluminose, capaci quindi di ottenere ottimi risultati in quantità ridotta che trova facilmente il posto in bossoli del diametro di 7 mm e anche meno.

La lunghezza della canna ha un ruolo relativo, ritenuto che non sia troppo corta. La sua importanza per la precisione, determinante ai tempi dei fucili ad avancarica, ha perso gran parte del suo valore con l'aumento della potenza del proiettile.

D. *Perché nel dibattito parlamentare dell'11 dicembre 1990, nonostante il parere unanime della Commissione della legislazione e le esaustive spiegazioni del relatore, venne accolto un emendamento che proponeva il mantenimento del calibro minimo di 8 mm.*

R. Perché il mantenimento del calibro era caldeggiato dall'Ufficio caccia e pesca. Si sa che i non addetti ai lavori e soprattutto i poco informati sulle questioni tecniche connesse con la balistica, cambiano idea malvolentieri.

D'altra parte è opinione diffusa tra le persone competenti che hanno assistito al dibattito (a quel momento c'erano diversi cacciatori ed armaioli professionisti sulle tribune riservate al pubblico), che l'emendamento è passato sulla base di argomentazioni tecniche del tutto fasulle espresse dalla tribuna da persone, magari in buona fede, ma prive di formazione adeguata. In particolare si è sostenuto che con il calibro 7 si sarebbe potuto sparare a distanze lunghissime (400-500 m), opinioni del tutto fantasiose. D'altra parte nel rapporto del 1990 riportato all'inizio di questo documento abbiamo già rilevato che, se pur di poco, il calibro 8x68 (da sempre ammesso dalla legge), a parità di taratura ha una caduta inferiore al 7x64, ha quindi una traiettoria più tesa e permette tiri lunghi almeno tanto quanto quelli che si potranno effettuare secondo la modifica in oggetto.

D. *Qual è la posizione delle associazioni ambientaliste nei confronti dell'iniziativa Regazzi e confirmatari.*

R. Non abbiamo ricevuto segnali da parte di queste associazioni in merito alle proposte in discussione. È però giusto rilevare che le associazioni ambientaliste sono aperte sulla caccia alla selvaggina da pelo (camoscio, cervo, capriolo e cinghiale).

Per queste specie infatti non esiste un pericolo di sparizione. Anzi, il loro sviluppo negli ultimi decenni, avvenuto di pari passo con l'aumento delle superfici boschive, va contenuto al fine di evitare danni importanti alla vegetazione e alle coltivazioni che il Cantone è chiamato a risarcire. Non a caso negli ultimi anni il regolamento di applicazione della LCC sul quale si pronuncia la Commissione consultiva composta anche da protezionisti, ha dato luce verde alla cattura di animali di diverse età nel dichiarato scopo di diminuirli e di ottimizzare la piramide del sesso e dell'età. Si tratta de facto di un accordo di principio su questa caccia e pertanto anche sul modo migliore per effettuarla.

È da supporre che le associazioni ambientaliste che hanno dato il loro assenso a una regolamentazione molto permissiva che lascia libertà, con alcune restrizioni temporali, di uccidere addirittura le femmine allattanti e i piccoli, non abbia nulla da eccepire circa le modalità di uccisione, ritenuto che con calibri minori l'animale viene abbattuto senza essere dilaniato.

D. *Esiste in tutta la gamma di fucili permessi dalla legge sulla caccia un calibro ideale.*

R. No perché ogni selvaggina andrebbe affrontata con un calibro adeguato e che rispetti il suo volume e il suo peso. Quale esempio vale la pena ricordare che tirare a un capriolo di 15 kg a 100 m circa con un fucile calibro 10 significa rovinarlo, soprattutto a dipendenza del punto in cui viene colpito. Sparare con un calibro 10 a un cinghiale di 150 kg sempre a 100 m di distanza è una scelta tecnica da sottoscrivere.

Terzo tema

Riconoscimento della FCTI

Fin dagli ultimi anni sessanta, i cacciatori ticinesi erano divisi in due federazioni cantonali. Il 20 maggio 1995 FACTI e UCAV (queste erano le due federazioni venatorie cantonali) si sono riunificate, dando origine alla nuova società mantello chiamata FCTI - Federazione cacciatori ticinesi.

Per il mondo venatorio cantonale si è trattato di un avvenimento storico. Venivano messe da parte le vecchie diatribe e si prendeva consapevolezza e coscienza della necessità di costituire un fronte comune per la difesa dei legittimi diritti e interessi di un'attività vecchia come il mondo e capace di coinvolgere ampi strati di popolazione di ogni estrazione.

Già esistevano rapporti seri e importanti con l'autorità cantonale nell'affrontare i problemi della regolamentazione dell'attività venatoria ticinese. Con la formazione di un interlocutore unico (la nuova FCTI) si è assistito ad un progressivo miglioramento dei contatti tra Stato e Federazione. Il risultato ha consentito l'istaurarsi di una collaborazione nella gestione della caccia e degli habitat. Una collaborazione che al momento è lungi dall'essere totale ma che è certamente destinata ad avere sviluppo e successo. Stato e Federazione sono ambedue consci di essere strettamente legati e complementari. Né va dimenticato che i cacciatori ticinesi sono sempre stati disponibili a lavorare per il bene della nostra fauna e per la protezione delle specie in diminuzione, nonché per la conservazione della natura, segnatamente degli ambienti indispensabili alla vita ed allo sviluppo della selvaggina, ambienti oggi sovente rovinati, se non distrutti, dallo sviluppo della società moderna che tende ad occupare tutti gli spazi disponibili.

In questo spirito è fuori dubbio che de facto le associazioni venatorie sono già riconosciute dal Cantone. È tuttavia importante che venga anche formalizzato nella legge il principio della complementarità e collaborazione. Questo analogamente a quanto è avvenuto nella nuova legge sulla pesca di recente approvazione (cfr. art. 20 LCP).

L'iniziativa propone pertanto la sostituzione dell'attuale art. 37 della LCC.

La legge attualmente in vigore riconosce all'art. 37 le federazioni delle associazioni venatorie ticinesi. Non precisa però con una specifica norma la loro collaborazione nella gestione del patrimonio faunistico, della caccia in generale nonché il compito di informazione verso le nuove generazioni e il pubblico in generale.

Il tutto, e questo è pure un punto importante, discutendo e coordinando la loro attività con gli organi cantonali preposti all'attività venatoria, e meglio il Dipartimento del territorio, tramite l'Ufficio caccia e pesca.

Il Consiglio di Stato, commentando l'iniziativa, nel messaggio no. 4742 del 28 aprile 1998 propone di aggiungere due capoversi e meglio, un cpv. 3 con l'obbligo di comunicare al Dipartimento competente la composizione degli organi sociali e un rapporto annuale sull'attività svolta e sull'utilizzo dei sussidi, nonché un cpv. 4 con il diritto da parte dello Stato, della revoca del riconoscimento in caso di gravi inadempienze.

La Commissione, sentito l'iniziativista, ha deciso di non aderire a questa aggiunta. I motivi sono che, di fatto, le cose vanno già così, e ci mancherebbe. Si tratta inoltre di materia di regolamento e quindi il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, tratterà gli argomenti nella prossima edizione delle normative di applicazione della LCC.

La proposta della Commissione della legislazione è pertanto quella di sostituire l'attuale art. 37 con il seguente testo:

Art. 37 - Associazioni riconosciute

¹Le associazioni venatorie ticinesi sono riconosciute dal Consiglio di Stato se i loro scopi e i loro statuti si conciliano con la presente legge.

²Le associazioni riconosciute collaborano nella gestione del patrimonio faunistico e della caccia, nonché nell'informazione del pubblico, coordinando la loro attività con il Dipartimento competente.

³La Federazione cacciatori ticinesi (FCTI) è riconosciuta dal Cantone; essa è tenuta ad ottemperare ai requisiti previsti dalla presente legge.

CONCLUSIONE

Fatte le considerazioni che precedono, la maggioranza Commissione della legislazione ha deciso di accettare l'iniziativa parlamentare 23 giugno 1997 presentata nella forma elaborata dall'on. Fabio Regazzi e confirmatari (messaggio del Consiglio di Stato no. 4742 del 28 aprile 1998) con le piccole modifiche apportate, e meglio come risulta dal testo allegato per gli art. 8 cpv. 1 lett. d); 18 cpv. 1 lett. a) e 37 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

In tale senso, si invita il Parlamento a votare l'iniziativa e le proposte commissionali.

Per la maggioranza della Commissione legislazione:

Tullio Righinetti, relatore

Bergonzoli E. - Bergonzoli S. -

Bobbià - Ermotti-Lepori, con riserva -

Ferrari-Testa - Fiori - Genazzi -

Jelmini - Marzorini - Pantani

Disegno di

LEGGE

sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 23 giugno 1997 presentata dall'on. Fabio Regazzi e confirmatari;
- visto il messaggio 28 aprile 1998 no. 4742 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 2 dicembre 1998 no. 4742R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 lett. d)

- d) stralciata
- e) diventa d)
- f) diventa e)
- g) diventa f)
- h) diventa g)
- i) diventa h)
- l) diventa i)

Art. 18 cpv. 1 lett. a)

- a) fucile a palla, di calibro non inferiore a 7 mm o a 270 millesimi di pollice (misura inglese) ad un sol colpo, senza magazzino o con magazzino bloccato;

Art. 37

¹Le associazioni venatorie ticinesi sono riconosciute dal Consiglio di Stato se i loro scopi e i loro statuti si conciliano con la presente legge.

²Le associazioni riconosciute collaborano nella gestione del patrimonio faunistico e della caccia nonché nell'informazione del pubblico, coordinando le loro attività con il Dipartimento competente.

³La Federazione cacciatori ticinesi (FCTI) è riconosciuta dal Cantone; essa è tenuta ad ottemperare ai requisiti previsti ai precedenti capoversi.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.